

J.P. MORGAN (SUISSE) SA

OPUSCOLO SULLA TRASMISSIONE dei dati

IL PRESENTE DOCUMENTO INTENDE FORNIRE AI CLIENTI DI J.P. MORGAN (SUISSE) SA (LA “BANCA”) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CLIENTI, IN SVIZZERA E ALL’ESTERO

L'articolo 17 delle Condizioni applicabili ai clienti della Banca stabilisce la base legale per la trasmissione dei dati clienti in Svizzera e all'estero. Questo documento spiega le disposizioni pertinenti dell'articolo 17 delle Condizioni applicabili ai clienti e fornisce esempi a tal proposito. Inoltre, sono integrate informazioni emesse dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) nel documento Informazione dell'ASB circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri.

1. perché la banca ha bisogno di trasmettere dati dei clienti?

Esiste attualmente una tendenza globale verso una maggiore trasparenza nel settore finanziario. La Banca è soggetta a sempre più leggi, normative, disposizioni contrattuali, pratiche dell'industria e standard di conformità che richiedono la trasmissione dei dati clienti nel corso della prestazione di servizi finanziari. Il motivo generale di tale trasparenza è di prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o della corruzione, nonché di imporre sanzioni e norme di condotta commerciale.

Il rispetto del quadro legislativo e regolamentare presuppone la trasmissione di certi dati clienti a terzi interessati in Svizzera e all'estero. La base per la trasmissione varia da giurisdizione a giurisdizione, in base a condizioni locali e requisiti delle autorità, fornitori di servizi o altri terzi coinvolti nelle transazioni e i servizi.

2. Quali dati dei clienti la banca potrebbe trasmettere?

In linea di massima, la Banca trasmette dati clienti solo se lo ritiene necessario nell'ambito della prestazione dei servizi finanziari.

I dati clienti che potrebbero dover essere trasmessi variano di caso in caso e possono comprendere quanto segue:

- informazioni sui clienti, sui rappresentanti autorizzati, sugli aventi diritto economici, su un ordinante, sugli investitori e altri parti interessate (ad es., il nome, l'indirizzo, le informazioni di contatto, la nazionalità, la data di nascita, la provenienza dei fondi o lo stato coniugale);
- informazioni su un ordine di pagamento o un'altra transazione, come ad esempio il motivo della transazione, il contesto della transazione, un eventuale sospetto di non conformità o informazioni su altre simili transazioni;
- qualsiasi documentazione relativa al rapporto d'affari fra il cliente e la Banca, compresa la documentazione relativa all'apertura del conto, la documentazione "Know your customer", rapporti periodici, estratti di stato patrimoniale e avvisi di credito o debito.

I dati clienti possono includere informazioni relative a terzi, come ad esempio gli azionisti, gli aventi diritto economici, i rappresentanti o i firmatari autorizzati, sui quali ci ha fornito dati. E dunque sua responsabilità informare tali persone della possibile trasmissione delle loro informazioni in Svizzera e all'estero.

3. chi potrebbe ricevere i dati dei clienti?

I destinatari dei dati clienti possono essere fornitori di servizi, partecipanti o infrastrutture del mercato (ad es., gli intermediari, le banche, i repertori di dati sulle negoziazioni, le unità di processo e i terzi depositari, gli emittenti, gli amministratori, i distributori o dirigenti di qualsiasi strumento o prodotto finanziario, o i loro rappresentanti, e gli emittenti di carte di credito), nonché tribunali, enti normativi, altri enti governativi, autorità di vigilanza dei mercati finanziari e autorità fiscali.

L'entità destinataria può anche essere un'entità del gruppo J.P. Morgan situata in Svizzera o all'estero anche in giurisdizioni al di fuori dell'Unione europea, come il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'India, Singapore, la Cina o il Giappone.

4. In quali situazioni e a chi la banca trasmette i dati dei clienti?

Gli obblighi informativi variano da giurisdizione a giurisdizione. Inoltre, nuovi obblighi informativi possono essere imposti in qualsiasi momento. Non è dunque possibile fornire un elenco esaustivo in questo documento e gli esempi che seguono hanno solo scopo illustrativo di situazioni nelle quali i dati clienti sono trasmessi a terzi.

4.1 Trasmissioni nell'ambito di transazioni e investimenti in strumenti finanziari (internazionali)

In generale, la trasmissione di dati clienti può rivelarsi necessaria per permettere alla Banca di eseguire operazioni di pagamento (pagamenti in entrata e in uscita), per procedere alla negoziazione e custodia di titoli e strumenti finanziari, nonché ad altre transazioni e altri servizi come le operazioni di cambio, i derivativi, i metalli preziosi e le materie prime.

(A) Pagamenti

In un'ottica prioritaria di lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché ai fini dell'attuazione di sanzioni o in generale per adempiere a requisiti locali e/o rendere possibili le transazioni e la loro esecuzione, nell'ambito dello svolgimento dei pagamenti transfrontalieri o domestici, e in particolare per i pagamenti in valute estere, ma altresì in franchi svizzeri (operazioni in entrata e in uscita) può risultare necessaria la comunicazione alle banche e agli operatori di sistema coinvolti in Svizzera e all'estero di informazioni di portata più ampia circa l'ordinante e il destinatario, ad esempio nominativo, data di nascita, nazionalità, domicilio, provenienza dei fondi, durata della relazione bancaria, rapporto tra ordinante e destinatario, eventuali rapporti di rappresentanza; per le società, ad esempio anche attività operativa, scopo aziendale, assetto proprietario, aventi diritto economici, struttura aziendale, numero di collaboratori, nonché circa l'ordine di pagamento, ad esempio motivo del bonifico, contesto del pagamento, eventuali elementi di sospetto a livello di compliance, indicazioni su altri pagamenti con caratteristiche analoghe. Le banche e gli operatori di sistema suindicati sono costituiti in primis da soggetti quali gli istituti bancari dell'ordinante e del beneficiario, le banche corrispondenti nonché i gestori dei sistemi di traffico dei pagamenti (ad es., in Svizzera, SIX Interbank Clearing AG, oppure SWIFT). È altresì possibile che le parti coinvolte nella transazione trasmettano i dati a terze parti ad esempio a enti normativi e autorità così come a ulteriori soggetti terzi sia in Svizzera che all'estero. Inoltre, anche il beneficiario dell'ordine di pagamento in Svizzera e all'estero può ad esempio ricevere indicazioni circa l'ordinante; allo stesso modo, l'ordinante può ricevere informazioni concernenti il beneficiario.

(B) **Investimenti in titoli**

In un'ottica prioritaria di lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché ai fini dell'attuazione di sanzioni o in generale per adempiere a requisiti locali e/o rendere possibili le transazioni e la loro esecuzione, in relazione allo svolgimento di operazioni su titoli nazionali o esteri e/o strumenti finanziari, in particolare titoli nazionali correlati a valute estere, ad esempio fondi d'investimento di diritto svizzero con classi in monete estere, nonché per la loro custodia può risultare necessaria la comunicazione di informazioni di portata più ampia, ad esempio nominativo, data di nascita, nazionalità e domicilio dell'investitore, avente diritto economico, ordinante o destinatario delle transazioni su titoli, provenienza dei fondi, durata della relazione bancaria, rapporto tra ordinante e destinatario, rapporto tra investitore ed emittente, eventuali rapporti di rappresentanza; per le società, ad esempio anche attività operativa, scopo aziendale, assetto proprietario, aventi diritto economici, struttura aziendale, numero di collaboratori, alle banche, agli operatori di sistema e a ulteriori soggetti terzi coinvolti in Svizzera e all'estero.

(C) **Identificazione degli azionisti e diritti di partecipazione in relazione a titoli esteri**

Le leggi o i regolamenti stranieri possono prevedere l'obbligo per la Banca, in qualità di banca depositaria, di divulgare le informazioni sui clienti al fine di identificare gli azionisti e consentire loro di esercitare i propri diritti di azionista, come il diritto di voto. A titolo di esempio, questo è il caso della Direttiva sui diritti degli azionisti rivista (SRD II), la direttiva dell'Unione europea (UE), che si applica principalmente alle azioni di emittenti registrati in uno Stato membro dell'UE che sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dall'UE. Di conseguenza, essa può avere implicazioni per le azioni detenute sul vostro conto. La conformità alla SRD II impone la comunicazione di determinate informazioni all'emittente in un formato standardizzato. La Banca si conformerà a tale obbligo tramite il suo agente terzo, Broadridge Financial Solutions Inc., con sede negli Stati Uniti (compresi gli eventuali fornitori di servizi informatici di tale agente terzo), che avranno accesso alle informazioni pertinenti che la SRD II richiede che siano divulgate. Le informazioni variano a seconda della giurisdizione. Possono comportare la divulgazione di informazioni di identificazione relative al titolare del conto e/o al beneficiario effettivo e includeranno, come minimo, il nome, l'indirizzo, il numero di azioni detenute e il numero di identificazione per le persone giuridiche.

4.2 Trasmissione ai tribunali, agli enti normativi e/o ad altri enti governativi

(A) **La Banca è tenuta e/o autorizzata a trasmettere dati dalle leggi o normative svizzere o straniere**

La Banca può essere tenuta in certe circostanze a fornire all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o a un'altra autorità Svizzera tutte le informazioni e i documenti di cui quest'ultime possono aver bisogno nell'adempimento dei loro compiti di vigilanza.

(B) **La Banca è tenuta a trasmettere dati a un tribunale locale o straniero, a enti normativi o agenzie/autorità governative o in risposta a un'inchiesta di qualsiasi ente competente**

In caso di richiesta di assistenza reciproca emessa da un'autorità straniera (ad es. dal procuratore generale di un paese straniero), la Banca può essere tenuta a trasmettere informazioni e documenti sui clienti, come ad esempio il nome, estratti del conto bancario, corrispondenza, ecc. a un'autorità giudiziaria svizzera (ad es. al Ministero pubblico della Confederazione), che a sua volta trasmetterà tali informazioni all'autorità straniera richiedente.

(C) **La Banca è tenuta o autorizzata a trasmettere dati dalla legge a cui è soggetta o le norme di un organo normativo di cui la Banca è membro**

Nell'adempimento del suo obbligo di immediatamente riferire alla FINMA qualsiasi incidente di notevole importanza, la Banca può essere tenuta a condividere informazioni sui clienti (ad es. il nome del cliente).

(D) **La trasmissione è necessaria al fine di salvaguardare gli interessi legittimi della Banca, in particolare per permettere alla Banca di far valere i suoi diritti derivanti da o in connessione con la relazione bancaria con un cliente**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati da un cliente contro la Banca, la Banca può trasmettere le informazioni relative alla relazione di conto al fine di proteggere i propri interessi (ad es. la corrispondenza tra il cliente e la Banca o la documentazione relativa all'apertura del conto).

4.3 Trasmissione all'interno del gruppo JPMorgan Chase & Co. (il "Gruppo")

In linea generale, la Banca è autorizzata a trasmettere dati clienti ad altre entità del Gruppo, in Svizzera o all'estero, per un controllo interno e una gestione dei rischi efficaci del Gruppo, in particolare la gestione dei rischi legali, di compliance, di credito e reputazionali, e/o per assicurare la conformità della Banca e/o di altri membri del Gruppo con le normative applicabili in o al di fuori della Svizzera. Ciò include i seguenti scenari:

(A) **Gestione globale dei rischi di compliance, legali e reputazionali e controllo dei rapporti d'affari e delle transazioni che comportano rischi maggiori relativi a reati finanziari, come ad esempio il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione, l'evasione fiscale, la mancata osservanza delle sanzioni o frode.**

La Banca condivide con il Gruppo alcune informazioni relative ai rapporti di conto (tra cui il nome del cliente e l'identità del beneficiario/originatore delle transazioni) allo scopo di controllare le transazioni e i pagamenti (in entrata e in uscita) rispetto alle liste delle sanzioni e a qualsiasi altra lista di organismi di regolamentazione o forze dell'ordine, in qualsiasi parte del mondo, e nelle situazioni in cui un cliente è legato a un programma di sanzioni che richiede un'azione successiva, compresi gli obblighi di segnalazione o il blocco o il rifiuto di fondi o transazioni.

Nei casi dove questioni attinenti alla conformità di certe relazioni di conto specifiche con i standard legali, normativi e del Gruppo e/o nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, la Banca può essere tenuta a trasmettere i nomi dei titolari e aventi diritto economici di relazioni di conto con il Gruppo.

Nei casi dove l'attività del cliente può risultare in rischi reputazionali e/o finanziari per la Banca e il Gruppo, la Banca può, sotto determinate condizioni, condividere informazioni specifiche sulla relazione di conto con il Gruppo, compreso il nome del titolare del conto e dell'avente diritto economico e/o il numero del conto bancario, gli attivi totali e alcune indicazioni sulle transazioni, escludendo informazioni più dettagliate e copie di qualsiasi documento.

(B) ***Sottoscrizione e approvazione di crediti e controllo dei rischi di credito per ampie o complesse transazioni di credito, compreso l'identificazione di prestiti significativi, saldi significativi di linee di credito, un'eventuale mancata esecuzione e richieste di margini***

In caso di transazioni di credito di un certo livello o con un elevato grado di complessità, la Banca può consultarsi con e/o richiedere l'approvazione di esperti nel settore o degli alti dirigenti (*Senior Management*) al di fuori della Svizzera.

Le informazioni condivise possono contenere dettagli sui clienti, i bilanci dei clienti, la struttura, il ricorso a prestiti e la fonte di rimborso (ad es. con la trasmissione di e memorandum di approvazione dei crediti (*Credit Approval Memos*), i quali contengono.

(C) ***Il verificarsi di circostanze che potrebbero, a ragionevole opinione della Banca, avere un impatto sulla reputazione e i rischi legali del Gruppo***

In caso di informazioni derogatorie importanti (*Derogatory Information*) e/o una decisione di uscita o problematiche geopolitiche, se dovesse essere richiesta una procedura di escalation agli alti dirigenti (*Senior Management*) o all'unità investigativa finanziaria (*Financial Investigation Unit*), la Banca può richiedere di condividere informazioni come ad esempio la relazione di conto, il nome del cliente, un resoconto delle posizioni del cliente, prestiti in essere.

(D) ***La gestione dei rischi informatici del gruppo e il miglioramento globale della sicurezza dei dati sfruttando il know-how e le risorse del Gruppo***

Se la Banca dovesse ricevere una richiesta di accesso dall'interessato come allegato a una comunicazione elettronica, le politiche di protezione del Gruppo richiedono che l'allegato venga verificato per assicurarsi che non contenga malware o qualsiasi altro tipo di minaccia. Secondo le procedure del Gruppo, il messaggio è trasmesso a un team specializzato in sicurezza informatica situato al di fuori della Svizzera al fine di eseguire tale verifica.

Oltre al controllo interno e alla gestione del rischio del Gruppo, la Banca è anche autorizzata a comunicare determinati dati della clientela ad altre entità del Gruppo, in Svizzera o all'estero, nell'ambito dell'esternalizzazione delle attività operative, di supporto, di middle office e di funzioni e operazioni analoghe.

5. quando e come i dati dei clienti sono trasmessi?

La trasmissione dei dati clienti può essere richiesta prima, durante o dopo l'esecuzione di transazioni e servizi e può intervenire dopo la chiusura del/dei conto/i e dopo la fine della relazione bancaria.

Il destinatario può ricevere dati tramite qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto opportuno dalla Banca, compresi i mezzi elettronici.

6. come sono protetti i suoi dati all'estero?

Una volta che le sue informazioni e quelle riguardanti le sue transazioni sono uscite dalla Svizzera, non sono più protette dal diritto svizzero (ad es. la confidenzialità derivante dalla relazione bancaria o la Legge federale sulla protezione dei dati) e sono sottoposte alle leggi del paese interessato. Le leggi straniere e i decreti delle autorità possono imporre per esempio che le informazioni siano trasmesse ad autorità, organi di vigilanza e altri terzi.

I destinatari dei dati clienti nel Gruppo sono vincolati dai nostri standard globali di sicurezza dell'informazione.

* * *

Il sito web <https://am.jpmorgan.com/private-bank/public/gl/en/emea-important-information> contiene informazioni dettagliate sul modo in cui il Gruppo tratta e trasmette i suoi dati personali, le finalità e la base giuridica per il trattamento dei suoi dati personali, nonché le misure di sicurezza che il Gruppo applica in tale contesto.

Allegato di outsourcing

Il documento fornisce informazioni sulle operazioni di outsourcing che coinvolgono i dati del cliente, con la spiegazione dettagliata dei dati condivisi e con quale affiliata JP Morgan, in Svizzera o all'estero.

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	Tipo di dati del cliente*
Rendicontazione e controllo finanziari a uso della Banca	<p>1) Preparazione e presentazione della rendicontazione finanziaria di fine mese a livello della Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendicontazione finanziaria esterna presentata ad autorità (ad es. Banca Nazionale Svizzera, FINMA o Federal Reserve System) e revisori; • dati finanziari di fine mese; • rapporto mensile sulla gestione finanziaria per la dirigenza e i comitati interni; • verifica delle modifiche alla contabilità generale e al sistema di regolamentazione finanziaria locale di la Banca. <p>2) Preparazione dei rapporti sulla performance finanziaria a livello della Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti statistici su informazioni finanziarie, ad esempio entrate, spese o altri rapporti sulla performance finanziaria; • proiezioni finanziarie o altro, analisi dei dati dei rapporti sulla performance finanziaria. 	<p><i>JPMorgan Services India PVT Ltd</i> Unità di Bangalore o Mumbai India</p> <p><i>J. P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p>	<p>Non consentita</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase & Co. e relative filiali, controllate e consociate mantengono in essere adeguate misure tecniche, organizzative e contrattuali per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione geografica • Informazioni sulla transazione (senza dati identificativi sulla clientela) • Informazioni sulle posizioni

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	Tipo di dati del cliente*
<p>Screening delle transazioni e dei pagamenti in base agli elenchi delle sanzioni</p>	<p>Screening di transazioni e pagamenti (in entrata e in uscita) in qualsiasi parte del mondo, in base agli elenchi delle sanzioni e ad altri elenchi emessi da organismi di regolamentazione o autorità giudiziarie.</p> <p>Nei casi in cui un cliente ricada sotto a un programma di sanzioni che richiede azioni successive, inclusi obblighi di segnalazione oppure blocco o rifiuto di fondi o transazioni.</p>	<p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association Stati Uniti</i></p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association - Filiale di Londra Regno Unito</i></p> <p><i>JPMCB N.A. GSC - NET PLAZA Filippine</i></p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association - Filiale di Singapore Singapore</i></p> <p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited India</i></p>	<p>Non consentita</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera.</p> <p>Tuttavia, JPMorgan Chase & Co. e relative filiali, controllate e consociate mantengono in essere adeguate misure tecniche, organizzative e contrattuali per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nome del cliente e numero di conto • Informazioni sulla transazione • Informazioni sul soggetto che impartisce le disposizioni • Informazioni sul beneficiario e/o sul beneficiario effettivo • Informazioni sulla controparte (nome, numero di conto, banca)

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	• Tipo di dati del cliente*
Rapporti sul rischio di credito e stress test	Preparazione di rapporti sulle esposizioni al rischio di credito e sulla composizione delle garanzie (per attivi sia finanziari sia non finanziari), inclusi dati quali Paese di rischio, valori di prestito e valutazioni dei mutui.	<i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti <i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India	Non consentita	Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase & Co. e relative filiali, controllate e consociate mantengono in essere adeguate misure tecniche, organizzative e contrattuali per proteggere i dati dei clienti.	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulle transazioni creditizie (senza dati identificativi sulla clientela) • Informazioni sulla garanzia, ovvero dettagli sugli attivi costituite in garanzia, inclusi i pool di garanzie collaterali con garanzia incrociata (possono includere dettagli sulla proprietà ipotecata).

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	• Tipo di dati del cliente*
Segnalazione dell'idoneità per le attività gestionali	Preparazione delle metriche relative all'idoneità per i clienti.	<i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India	Non consentita	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera.</p> <p>Tuttavia, JPMorgan Chase & Co. e relative filiali, controllate e consociate mantengono in essere adeguate misure tecniche, organizzative e contrattuali per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pseudonimo per il numero di conto del cliente

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	• Tipo di dati del cliente*
Supporto per la prenotazione di scambi e transazioni per hedge fund e private equity	1) Supporto commerciale, assistenza ed esecuzione di trasferimenti e riconciliazioni per hedge fund 2) Supporto per investimenti in private equity	<i>J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Filiale di Londra</i> Regno Unito <i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti <i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India	Non consentita	Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase & Co. e relative filiali, controllate e consociate mantengono in essere adeguate misure tecniche, organizzative e contrattuali per proteggere i dati dei clienti.	<ul style="list-style-type: none"> • Pseudonimo per il numero di conto del cliente • Informazioni sulla posizione • Informazioni sulla transazione (senza dati identificativi sulla clientela)

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	Tipo di dati del cliente*
Supporto commerciale per prodotti di base e gestione delle transazioni in titoli	1) Supporto commerciale per prodotti principali (ad es. fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni ecc.) 2) Regolamento di tutte le transazioni in titoli per la Svizzera.	<i>J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Filiale di Londra</i> Regno Unito <i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti	Non consentita	Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase & Co. e relative filiali, controllate e consociate mantengono in essere adeguate misure tecniche, organizzative e contrattuali per proteggere i dati dei clienti.	<ul style="list-style-type: none"> • Pseudonimo per il numero di conto del cliente • Informazioni sulla posizione • Informazioni sulla transazione (senza dati identificativi sulla clientela)

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	Tipo di dati del cliente*
Supporto agli investitori	Supporto agli investitori in Svizzera per questioni di pre e post-esecuzione in relazione agli investimenti.	<p><i>J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Filiale di Londra</i> Regno Unito</p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti</p>	Non consentita	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera.</p> <p>Tuttavia, JPMorgan Chase & Co. e relative filiali, controllate e consociate mantengono in essere adeguate misure tecniche, organizzative e contrattuali per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pseudonimo per il numero di conto del cliente • Informazioni sulla posizione • Informazioni sulla transazione (senza dati identificativi sulla clientela)

Funzione esternalizzata	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore di servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sottodelega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	Tipo di dati del cliente*
Valutazioni immobiliari	Coinvolgimento di fornitori esterni per servizi di valutazione e revisione dei rapporti di valutazione per i mutui ipotecari.	<i>JPMorgan Chase Bank, N.A.</i> Regno Unito	Consentita a fornitori esterni per servizi di valutazione	Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi è considerato equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera, come da conferme dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.	Informazioni sulla transazione come ad esempio l'indirizzo della proprietà, nome del cliente e dettagli contrattuali.

*Tenere presente che i dati del cliente menzionati in questa tabella, se combinati tra loro e/o con altre informazioni disponibili pubblicamente, possono portare all'identificazione del cliente.